



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 8 aprile 2019

DETERMINAZIONE N. 43/SG: DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

tenuto conto del prossimo avvio della procedura per il rinnovo del Consiglio camerale per il periodo 2019/2024;

visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, recante il "*Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*" come modificata da ultimo con il D.Lgs. 219/2016;

tenuto conto, in particolare, che gli articoli 2 e 3 del citato D.M. 156/2011 prevedono l'invio, da parte delle organizzazioni/associazioni interessate a partecipare alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale, di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;

visto il D.P.R. n. 445/2000 recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46, 47, 48 e 71;

visto l'art. 3, comma 4, della Procedura formalizzata per l'accesso ai dati consegnati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei Consumatori ai fini del rinnovo del Consiglio camerale, approvata con deliberazione di Giunta n. 38 del 25 marzo 2019;

vista la scheda n. 1) allegata al Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, come modificata con deliberazione di Giunta n. 38 del 25 marzo 2019;

visto il disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 adottato ai fini del rinnovo del Consiglio camerale nel 2014 con determinazione n. 48/sg del 13 maggio 2014 e ritenuto ancora adeguato salvo alcuni lievi aggiornamenti;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

di approvare il disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ai fini del rinnovo del Consiglio camerale, nel testo che allegato costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE.

Art. 1

Oggetto dei controlli

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Brescia dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di designazione e nomina dei componenti il Consiglio camerale. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni di proprie banche dati o altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni indicate.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Brescia sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Art. 2

Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Brescia possono essere puntuali o a campione. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. I controlli sono di tipo preventivo o successivo a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

Art. 3

Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi

1. Secondo quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011, al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi e di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a

campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche rilevanti per l'esito della procedura di ricostituzione del Consiglio camerale.

2. Nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni controinteressate, in base ai criteri indicati al punto 1 vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.
3. Analogamente nel caso in cui per l'unico posto assegnato alle organizzazioni sindacali o alle associazioni dei consumatori si candidi un unico apparentamento, in assenza di organismi controinteressati, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 **Controllo puntuale**

1. Sono oggetto di controllo puntuale preventivo:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 in conformità alle disposizioni del d.m. 156;
 - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione di Brescia da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso. Tale controllo non sarà effettuato per le organizzazioni imprenditoriali, di diffusione nazionale, che hanno partecipato al precedente rinnovo del Consiglio camerale;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione di Brescia da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso. Tale controllo non sarà effettuato per le organizzazioni sindacali e per le associazioni dei consumatori, di diffusione nazionale, che hanno partecipato al precedente rinnovo del Consiglio camerale;
 - e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese. Tale controllo sarà effettuato in forma automatica con l'ausilio di Infocamere Scpa, contestualmente alla verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione con i dati relativi al parametro "diritto";
 - f) congruenza tra il numero delle imprese dichiarato nel modello

A e nelle due versioni dell'allegato B al d.m. 156 e tra il numero (eventuale) delle piccole imprese dichiarate nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B.

- g) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre. Tale controllo sarà effettuato in forma automatica con l'ausilio di Infocamere Scpa;
 - h) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre. Tale controllo sarà effettuato in forma automatica con l'ausilio di Infocamere Scpa.
2. Qualora, a seguito dei controlli succitati, nei dati e nei documenti trasmessi si riscontrassero errori configurabili come meri errori materiali o irregolarità sanabili, questi saranno segnalati alle organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, al fine della loro conseguente regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 156.

Art. 5

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatti salvi i controlli di cui all'art. 4, riguardano le imprese indicate nell'allegato B al D.M. 156 e hanno per oggetto:
- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale al 31 dicembre 2018;
 - b) il pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2017-2018.
2. La numerosità del campione è stabilita come segue:
- 10% degli elenchi di cui all'allegato B del d.m. 156, presentati dalle organizzazioni, con estrazione casuale sulla base della registrazione di protocollo in ingresso in un numero minimo di 2 e massimo di 5.
Qualora tra i 5 estratti figurasse più di due volte la medesima organizzazione, si procederà ad estrarre un ulteriore nominativo.
 - 2% delle imprese indicate nei suddetti elenchi con un limite massimo di n. 30 imprese per ciascun allegato.
3. Le imprese (individuate dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratte tramite un generatore automatico numerico che utilizza una funzione random.

4. Il controllo viene effettuato tramite richiesta alle organizzazioni imprenditoriali a produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato relativamente all'effettiva qualità di associato dell'impresa al 31 dicembre 2018 e al pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2017-2018. La suddetta documentazione deve essere prodotta entro 5 giorni dalla richiesta. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso la sede camerale.
5. Nel caso in cui si rilevino discordanze che rendano il campione non più significativo, l'estensione del campione viene raddoppiata.

Art. 6

Controlli a campione sulle imprese ad iscrizione multipla

1. In accordo con quanto indicato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 39517 del 7 marzo 2014, verranno effettuati controlli a campione al fine di accertare la veridicità della multipla iscrizione, al fine di evitare duplicazioni indebite e verrà richiesta la prova dell'effettiva adesione alle diverse organizzazioni imprenditoriali.
2. A tal fine, le imprese da verificare verranno selezionate casualmente, con le seguenti modalità:
 - 10% delle imprese multiple presenti negli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 5, con un limite minimo di 5 e massimo di 20 imprese per ciascun allegato.
3. Le imprese (individuate dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratte tramite un generatore automatico numerico che utilizza una funzione random.
4. Il controllo viene effettuato tramite richiesta alle organizzazioni imprenditoriali a produrre l'attestazione del pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2017-2018. La suddetta documentazione deve essere prodotta entro 5 giorni dalla richiesta. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso la sede camerale.
5. Nel caso in cui si rilevino discordanze che rendano il campione non più significativo, l'estensione del campione viene raddoppiata.

Art. 7

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto

di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatti salvi i controlli di cui all'art. 4, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D al d.m. 156 e hanno per oggetto l'iscrizione, rispettivamente, all'organizzazione sindacale e all'associazione dei consumatori.

2. La numerosità del campione è stabilita come segue:
 - 10% degli elenchi di cui all'allegato D del d.m. 156, con estrazione casuale sulla base della registrazione di protocollo in ingresso;
 - 2% degli iscritti indicati nei suddetti elenchi con un limite massimo di n. 30 iscritti per ciascun elenco depositato.
3. Gli iscritti (individuati dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratti tramite un generatore automatico numerico che utilizza una funzione random.
4. Il controllo viene effettuato tramite richiesta alle organizzazioni sindacali/associazioni dei consumatori a produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato relativamente all'effettiva qualità degli iscritti al 31 dicembre 2013. La suddetta documentazione deve essere prodotta entro 5 giorni dalla richiesta. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso la sede camerale.
5. Nel caso in cui si rilevino discordanze che rendano il campione non più significativo, l'estensione del campione viene raddoppiata.

ART. 9

Controlli incrociati

1. Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di svolgere controlli incrociati, richiedendo direttamente alle imprese, ai lavoratori e ai consumatori di produrre la documentazione comprovante l'effettiva qualità di iscritto all'Organizzazione/Associazione come previsto dai precedenti artt. 5, 6 e 7 ed il versamento della quota associativa. La suddetta documentazione deve essere prodotta entro 5 giorni dalla richiesta. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso la sede camerale.

ART. 8

Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;

- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

ART. 9
Norma finale

Il responsabile del Procedimento si riserva di adottare con proprio provvedimento ulteriori specifiche operative nel rispetto dei criteri generali cui si informa il procedimento di rinnovo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)